

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore

2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere

3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. .../2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Salerno n. .../2020 nel proc. n..../2011 R.G., pubblicata in data 03/03/2020, in materia di filiazione naturale

TRA

D.R. (C.F.: (...)), rappresentato e difeso dall'avv.to..., in virtù di procura a margine dell'atto di appello, presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via ...;

APPELLANTE

E

G.F. (C.F.: (...)) rappresentata e difesa dall'avv.to..., in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to..., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to ...in Salerno al Corso...;

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALI

## **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.F. esponeva che 1) i sigg.ri G.A. e R.D. avevano intrapreso una relazione adulterina dalla quale era nata l'attrice in data 17.07.1989; 2) durante la gravidanza e dopo il parto il sig. D.R. aveva manifestato l'intenzione di non riconoscere la figlia che veniva riconosciuta solo dalla madre; 3) il sig. D.R. aveva rifiutato altresì di riconoscere ogni tipo di sostegno economico; 4) durante l'adolescenza G.F. aveva ottenuto dalla madre il nominativo del proprio padre naturale; 5) avuto tale nominativo aveva provato a contattare il resistente che durante gli incontri aveva manifestato il suo disinteresse per la figlia, ribadendo la sua volontà di non riconoscerla e di non avere avuto alcun rapporto con la stessa; 6) nell'anno 2010 l'attrice, insieme alla madre e all'attuale appellante, si erano sottoposti al test del DNA per fugare ogni dubbio intorno la paternità; 7) nonostante il test del DNA avesse confermato la paternità, R.D. non aveva voluto in alcun modo instaurare un rapporto affettivo con la figlia né contribuire in alcun modo al suo mantenimento.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento della paternità naturale, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore e la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti (danno esistenziale, morale, patrimoniale, alla vita di relazione).

Si costituiva in giudizio R.D. contestando l'avversa domanda e concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda di accertamento giudiziale della paternità naturale avanzata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di ogni elemento probatorio. In via gradata, per l'ipotesi di accertamento della paternità naturale, chiedeva il rigetto della avversa richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, del tutto sfornita di idoneo supporto probatorio nonché di parametrare il contributo al mantenimento dovuto in relazione alle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Espletata la CTU in data 30.04.2015, veniva emessa sentenza parziale n. .../2015 con la quale veniva accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle domande di mantenimento e di risarcimento.

Avverso la sentenza predetta, il convenuto formulava riserva di appello.

Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 14.11.2019, la causa veniva assegnata a sentenza con termini.

Il Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio, con sentenza n. .../2020, pubblicata in data 03.03.2020, accoglieva la domanda di mantenimento proposta dall'attrice che quantificava in Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dal mese di aprile 2011 fino al mese di dicembre 2017, ordinando il pagamento della complessiva somma da parte di D.R. in favore della figlia G.F. entro trenta giorni dalla pronuncia; accoglieva la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava D.R. al pagamento in favore di G.F. della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo; condannava il convenuto a rimborsare a G.F. le spese processuali sostenute liquidate in Euro 400,00 per spese - oltre rimborso delle spese di

CTU nella misura liquidata con separato decreto emesso in corso di causa - ed Euro 7.254,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione.

D.R. proponeva gravame avverso la sentenza parziale n. .../2015 ritenendola erronea in merito sia alla ricostruzione dei fatti che alla valutazione degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio di primo grado in quanto non erano emersi elementi istruttori gravi, precisi e concordanti sui quali poter fondare la presunzione di paternità. In primis, i testimoni si erano limitati solo a confermare i capitoli di prova senza riferire alcunché sulle circostanze; in secundis, l'appellante aveva sempre disconosciuto la paternità nei confronti della G. in quanto fermamente convinto che non fosse sua figlia e, ancora più eclatanti, erano stati gli errori incorsi durante l'espletamento della CTU. Infatti, durante le operazioni peritali, era stato effettuato solo un prelievo a mezzo tampone buccale e non attraverso gli esami ematologici potendo pertanto essere affetto da più ampi margini di errore per possibili mutazioni genetiche. Inoltre, non era stato garantito il contraddittorio in quanto non solo la C.T.P. non era stata avvisata delle varie procedure di trattamento e analisi biologiche, ma vi era stato anche il rifiuto da parte del ctu di consentire alla stessa c.t.p. di effettuare in via autonoma un prelievo sulla mucosa buccale di G.F. per consentire alla stessa di effettuare il medesimo esame di paternità biologica.

Impugnava, poi, la sentenza definitiva n. .../2020 del Tribunale di Salerno in ordine alla condanna nei suoi confronti di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, in quanto il danno non poteva dirsi derivante in re ipsa dal solo mancato riconoscimento della paternità, come avvenuto nel caso di specie, ma doveva essere suffragato da idonei elementi probatori non desumibili, dunque, dalla sola ctu medico legale.

Infine, censurava la sentenza in oggetto anche in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento poiché lo stesso doveva essere determinato, similmente a quanto avviene in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle attuali esigenze del figlio e alle condizioni economiche di entrambi i genitori. Concludeva, pertanto, in via pregiudiziale e cautelare per la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata; in via principale e nel merito, per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per la riforma delle sentenze n. .../220 e .../2020 emesse dal Tribunale di Salerno, I sezione civile, con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in primo grado ovvero "accertare e dichiarare che non sussiste alcun vincolo di parentela ed alcuna paternità del sig. R.D. nei confronti della sig.ra G.F. e, per l'effetto: accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto della sig.ra G.F. a ricevere, da parte di R.D., il pagamento delle somme a titolo di mantenimento; accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto di G.F. a ricevere, da parte di R.D., il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni; con vittoria di diritti onorari e spese del presente giudizio con attribuzione". In via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle risultanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e il rinnovo della CTU.

Si costituiva l'appellata la quale, in via preliminare e pregiudiziale chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di acquiescenza della impugnata sentenza, ovvero l'accertamento e la dichiarazione ex art. 329 c.p.c. come cosa passata in giudicato delle parti della sentenza non oggetto di impugnazione principale e/o incidentale; nel merito, oltre alla richiesta di rigetto dell'appello proposto da controparte con contestuale conferma sia della sentenza non definitiva sia della definitiva del Tribunale di Salerno delle parti non oggetto di impugnazione, proponeva, in via

incidentale, appello ritenendo errata la sentenza definitiva n. 255/2020 e chiedeva la quantificazione dell'assegno di mantenimento in Euro 1.000,00 mensili o altro, da stabilirsi fino al 2023 o alla data ritenuta opportuna in quanto, nella quantificazione operata dal primo giudice, non erano stati tenuti in debita considerazione una serie di fattori tra i quali il complesso tenore di vita e l'intero patrimonio mobiliare dell'appellante principale; le varie prove testimoniali a tenore delle quali dovevano dirsi provate le circostanze della laurea, del praticantato e del master presso il Sole 24 ore dell'appellata; la presunzione errata che dal 2018, G.F. era dotata di idonea capacità ad essere inserita nel mondo del lavoro e dunque autosufficiente. Inoltre, impugnava la sentenza de qua anche in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno, poiché avvenuta sulla base di rigidi automatismi, mentre la valutazione avrebbe dovuto tener conto nel complesso sia del danno patito per essere vissuta senza l'apporto del sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna; sia dei danni esistenziali subiti nella realizzazione della sua personalità, a causa dei ridotti mezzi di sussistenza e dell'abbandono morale e materiale da parte del padre nonché dei danni subiti per la violazione al proprio diritto all'educazione ed alla istruzione e per le privazioni; del danno morale per la mancanza del contributo economico da parte del padre e di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi. Infine, chiedeva il risarcimento ex art. 96 c.p.c. co. 1 e 3 di tutti i danni e pregiudizi subiti a seguito della temerarietà e della mala fede processuale nello svolgere dell'impugnazione principale, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.

A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 07.07.2022 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.

### **Motivi della decisione**

Questioni di ordine logico impongono la primaria trattazione del motivo di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. .../2015 pubblicata dal Tribunale di Salerno il 30.04.2015, r.g. n. 3246/2011.

La dichiarazione giudiziale di paternità non è stata semplicemente fondata su un test del DNA effettuato attraverso l'uso del tampone buccale, il cui metodo non si espone ad alcuna censura ed anzi risulta conforme alle più aggiornate ed elaborate metodiche di indagine genetica, ma ha avuto una visione più ampia che ha tenuto in debita considerazione anche le ulteriori circostanze (indizi gravi precisi e concordanti sui quali è stato fondato il ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.), quali la frequentazione da parte della madre dell'odierna appellata della dimora di D.R. nel periodo in cui risale il concepimento; l'iniziativa da parte della madre di accertamento giudiziale di paternità sin dal 1991; la circostanza che il R. si era già sottoposto volontariamente al test del dna nel 2010, dunque prima dell'incardinamento del giudizio di primo grado.

Inoltre, anche a voler discernere circa le censure mosse al test del dna, deve evidenziarsi come esse siano tutte prive di fondamento.

La CTP, dott.ssa Coto, è stata costantemente informata delle procedure poste in essere durante l'espletamento del test e ciò è evidente dalla circostanza (asserita dallo stesso appellato) del rifiuto opposto dal CTU in ordine alla richiesta avanzata dalla consulente di parte di procedere in via autonoma ad un prelievo buccale di F.G.: non soltanto tale richiesta era irrituale, dovendo gli accertamenti eseguirsi necessariamente nel contraddittorio tra le parti, ma soprattutto non si vede come questo avrebbe potuto in qualche modo minare la valenza e i risultati degli accertamenti effettuati dal CTU.

Pertanto, si rigetta il motivo di appello proposto avverso la sentenza non definitiva impugnata che, per l'effetto, integralmente si conferma.

Le censure mosse alla sentenza definitiva n. .../2020 pubblicata dal Tribunale di Salerno il 03.03.2020, vertono sugli stessi motivi dell'appello incidentale, pertanto è d'uopo una trattazione unitaria.

Deve premettersi che il ragionamento svolto dal giudice di prime cure in ordine sia all'an che al quantum dell'assegno di mantenimento a carico del padre è priva di qualsivoglia censura.

E' infatti *ius receptum* che in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022). Più nel particolare, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio (ex multis Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 7960 del 28/03/2017). L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018). L'obbligo di mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa (Cass. Civ. Sez. VI, 22/07/2019 n. 19696). Tuttavia, anche in questa ipotesi, vanno valutati una serie di fattori quali: l'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; l'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).

Nel caso di specie, riconosciuto l'an del diritto all'assegno di mantenimento, il giudice di prime cure, sulla base del mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della G., ha riconosciuto un assegno pari a 300,00 euro mensili dal mese di aprile al dicembre 2017.

Tale valutazione non merita censura in quanto non solo non sono stati dichiarati redditi successivi al 2017, ma la G., all'epoca trentenne, risultava iscritta alla facoltà di giurisprudenza e su di essa ricadeva l'onere di dimostrare l'eventuale conseguimento del titolo di studio o la difficoltà di conseguire una sistemazione lavorativa. Onere probatorio non assolto, diversamente da quanto asserisce la stessa appellante incidentale, attraverso la prova testimoniale, dalla quale sono emerse solo le difficoltà riscontrate durante il percorso di studi, ma non la data dell'effettiva laurea.

Si aggiunga che la stessa asserisce sia lo svolgimento del praticantato da avvocato per 18 mesi sia l'attuale frequentazione di un master alla Business School 24 grazie ad un finanziamento che, a suo dire, dimostrerebbe la mancanza di sua autosufficienza, ma che tali circostanze non sono state in alcun modo provate.

Inoltre risulta essere proprietaria di un terreno ed intestataria di un'utilitaria.

Pertanto, si rigetta sia il motivo di appello principale sia il primo motivo di appello incidentale in ordine alla statuizione sull'assegno di mantenimento che, per l'effetto, si conferma.

Le ulteriori censure, invece, concernono il risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali, per le quali, la Corte, ritiene di condividere il ragionamento del primo giudice in ordine all'an, ma non al quantum.

Difatti, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato, ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22496 del 09/08/2021). La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013). È un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'aver privato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.

Nel caso in esame, è fuor di dubbio che l'appellante avesse già da tempo la consapevolezza del rapporto di filiazione: dalla prova testimoniale è infatti emerso che egli aveva già all'epoca del concepimento una relazione sentimentale con la madre dell'appellata, la quale aveva sempre cercato più volte durante l'infanzia della G. di coinvolgerlo nella vita della figlia sia chiedendo un contributo effettivo che economico e ciò è evidente anche dalla circostanza che lo stesso appellato già prima del procedimento di primo grado si era sottoposto volontariamente al test del DNA nell'anno 2010. Così come, a ulteriore supporto, la madre dell'appellata aveva già nel 1991 chiesto al Tribunale di dichiarare l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, secondo l'allora disciplina, poi abbandonata a causa di una serie di vicende processuali.

Tali aspetti sono idonei a costruire il profilo psicologico della colpa dell'appellante il quale, essendo stato totalmente assente dalla vita della famiglia, le ha procurato una lesione al suo diritto ad avere una relazione filiale con il padre ed ha inciso in maniera fortemente negativa sulla sua sfera intima, affettiva e relazionale. In ordine al quantum invece si deve considerare la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000).

Ai fini della liquidazione del danno di cui è causa, il giudice di primo grado, nell'ottica di un pregiudizio quale quello in esame, che sfugge a quantificazioni in termini monetari, richiedendo una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., ha correttamente utilizzato le tabelle Milano, le quali, sebbene abbiano ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità, ben possono essere utilizzate come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti, che tengano conto della particolarità della fattispecie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 2014). Giusta la modalità di calcolo, se ne condivide integralmente l'esito. Infatti, partendo dall'importo minimo delle tabelle di Milano 2018 (Euro 165.960,00), bisogna tenere in debita considerazione non solo la sofferenza morale e psichica della G. per essere vissuta senza l'apporto del sostegno economico e morale da parte della figura paterna, ma anche la situazione economica del padre (percipiente dal 2006 l'indennità di pensione di vecchiaia dei commercianti; proprietario esclusivo di tre immobili). Trattandosi comunque di perdita non definitiva del rapporto parentale, si ritiene congruo applicare l'ulteriore detrazione pari al 75%. Il risarcimento, pertanto, va quantificato in complessivi Euro 40.000,00 già considerati congrui all'attualità, oltre interessi come per legge dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.

In ordine, invece, al risarcimento richiesto per i danni non patrimoniali, si evidenzia che non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza non essendo stato allegato nulla in ordine alle eventuali occasioni economiche perdute e/o che abbiano in qualche modo migliorato il proprio status professionale.

L'ulteriore richiesta da parte dell'appellata circa la condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. di tutti i danni e pregiudizi subiti non merita accoglimento in quanto non risulta in alcun modo che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto nell'interesse di R.D. contro G.F. avverso la sentenza non definitiva n. .../2015 pubblicata dal Tribunale di Salerno il 30.04.2015, r.g. n. .../2011 e la sentenza definitiva n. .../2020 resa dal Tribunale di Salerno in composizione collegiale nel proc. 3246/2011 R.G., ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1-Rigetta in toto l'appello principale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza non definitiva impugnata;

2-Rigetta in toto l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza definitiva impugnata;

3-Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra R.D. e G.F.;

Conclusione

Così deciso in Salerno, il 2 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2022.